DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 1984

concernente l'Irlanda, adottata in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 concernente le risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(84/277/Euratom, CECA, CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 70/243/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri mediante risorse proprie delle Comunità (1),

visto il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977, per l'applicazione alle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3625/83 (3), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, l'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, e l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando che per gli esercizi 1980, 1981 e 1982, la Commissione ha adottato, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77, le decisioni 81/368/Euratom, CECA, CEE (4), 82/758/CECA, CEE, Euratom (5) e 83/143/CEE, Euratom, CECA (6);

considerando che, da un lato, l'Irlanda ha chiesto la proroga della decisione 83/143/CEE, Euratom, CECA adottata per l'esercizio 1982; che, dall'altro, le forniture di beni di cui all'articolo 15, punto 2, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (7), in appresso denominata « sesta direttiva », in connessione con l'allegato E, punto 12, di detta direttiva, non possono più essere assoggettate all'IVA e che non è possibile concedere un'autorizzazione a tale titolo;

considerando che per i primi anni di applicazione della sesta direttiva era opportuno accordare delle autorizzazioni annuali; che a partire dall'esercizio 1983 è opportuno accordare delle autorizzazioni rivedibili esercizio per esercizio per tutta la durata di validità del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77;

considerando che il comitato consultivo delle risorse proprie ha approvato la relazione contenente i pareri dei propri membri sulla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per consentire all'Irlanda, a decorrere dall'esercizio 1983, di determinare la base delle risorse proprie IVA con un margine di errore trascurabile, si autorizza detto Stato membro ad applicare, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77, un correttivo ai dati contenuti nelle dichiarazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 4, della sesta direttiva: tale correttivo riguarda gli inputs e gli outputs relativi alle operazioni che beneficiano di un esonero con rimborso delle imposte pagate nella fase precedente.

Articolo 2

Per il calcolo della base delle risorse IVA, l'Irlanda è autorizzata, a decorrere dall'esercizio 1983, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77, a non tener conto delle seguenti categorie di operazioni di cui all'allegato E della sesta direttiva:

1. le prestazioni di servizi degli odontotecnici di cui all'articolo 13 A, paragrafo 1, lettera e), della sesta direttiva (allegato E, ex punto 2);

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 19.
(2) GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 8.
(3) GU n. L 360 del 23. 12. 1983, pag. 1.
(4) GU n. L 145 del 3. 6. 1981, pag. 15.
(5) GU n. L 320 del 17. 11. 1982, pag. 16.
(6) GU n. L 96 del 15. 4. 1983, pag. 48.
(7) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

2. le cessioni di cui all'articolo 13 B, lettera g), quando sono effettuate da soggetti passivi che hanno diritto a deduzione della tassa pagata a monte per l'edificio in questione (allegato E, punto 11);
3. le cessioni di beni di cui all'articolo 15, punto 12, della sesta direttiva (allegato E, punto 14).

Articolo 3

Per il calcolo della base delle risorse IVA, l'Irlanda è autorizzata, a decorrere dall'esercizio 1983, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 a calcolare, ricorrendo a stime approssimative, la base relativa alle seguenti categorie di operazioni di cui all'allegato F della sesta direttiva :

1. riscossione di diritti di ingresso alle manifestazioni sportive (allegato F, punto 1);
2. le cessioni di levrieri (allegato F, punto 4);
3. le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di pompe funebri e di cremazione, nonché le cessioni di beni ad esse accessorie (allegato F, punto 6);
4. le prestazioni di cure agli animali effettuate dai medici veterinari (allegato F, punto 9);
5. le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio di cui all'articolo 26 della sesta direttiva e quelle delle agenzie di viaggio che agiscono in nome e per conto dei viaggiatori per viaggi effettuati all'interno della Comunità (allegato F, punto 27).

Articolo 4

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 1984.

Per la Commissione

Christopher TUGENDHAT

Vicepresidente